



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli nord – Terza Sezione civile -, nella persona della dott.ssa Maria De Vivo, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nel procedimento per l'omologazione del concordato minore iscritto al n. 83 del ruolo dei procedimenti unitari dell'anno 2023, proposto da:

MARINIELLO MASSIMO OMAR, nato a Genova il 15.10.1963 (C.F. MRNMSM63R15D969A) residente in Aversa (CE), via Michelangelo 49, rappresentato e difeso dall'avvocato Amalia Gravante (C.F. GRVMLA79H63I234J), con domicilio in Aversa alla via della libertà n. 112;

ricorrente

RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DI DIRITTO

Con ricorso depositato il 17.03.2022, la Curatela del fallimento "SALERNITANA SPORT S.P.A. IN LIQUIDAZIONE" ha chiesto l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di Mariniello Massimo Omar, deducendo un credito nei suoi confronti per complessivi euro 1.930.308,00.

Notificati il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione al resistente, si è costituito il Mariniello, chiedendo concedersi un termine per il deposito della domanda di concordato minore.

Nel termine così assegnato ex art. 271 D.lgs. 14/2019, Mariniello Massimo Omar ha depositato una proposta di concordato minore.



Con decreto del 7.07.2023, il Tribunale, rilevata l'insussistenza di cause di inammissibilità ex art. 77 D.lgs. 14/2019, ha dichiarato aperta la procedura di concordato minore di Mariniello Massimo Omar, assegnando ai creditori termine di trenta giorni per far pervenire all'o.c.c. le manifestazioni di voto.

Con relazione depositata il 1.08.2023, l'o.c.c. ha dato atto dell'adesione alla proposta di concordato minore da parte dell'unico creditore, ossia il fallimento Salernitana Sport s.p.a. in liquidazione, dovendo, quindi, ritenersi approvata la proposta dal 100% dei creditori ammessi al voto.

Orbene, il Tribunale ritiene che siano integrati i presupposti della ammissibilità giuridica e della fattibilità del piano, ai sensi dell'art. 80 D.lgs. 14/2019.

Il debito del Mariniello nei confronti del fallimento Salernitana Sport s.p.a. in liquidazione è sorto nell'ambito dell'attività professionale svolta dal debitore. Quest'ultimo, quale dottore commercialista e revisore legale, ha rivestito la carica di sindaco e presidente del collegio sindacale di Salernitana Sport s.p.a. negli anni dal 2001 al 2005. In tale qualità, è stato condannato in via definitiva al risarcimento del danno in seguito ad azione intentata dal fallimento della società di calcio, maturando un'esposizione debitoria per complessivi euro 1.930.308,00.

Come emerge dalla relazione dell'o.c.c. e dalla documentazione allegata, anche all'esito dell'interrogazione dei cd. creditori istituzionali, non sussistono altri debiti a carico del Mariniello.

Il debitore versa in condizioni di sovraindebitamento, in quanto, a fronte dell'ingente debitoria di cui sopra, non possiede beni immobili, nè mobili registrati, disponendo di liquidità sui conti correnti bancari per complessivi euro 678,03. Dalle dichiarazioni dei redditi dell'ultimo triennio, emerge un reddito netto medio percepito dal Mariniello nell'arco temporale 2019-2021 pari ad euro 25.347,00 annui, ovvero un reddito medio mensile pari ad euro 2.112,25. Il proponente vanta, inoltre, un credito nei confronti dello stesso fallimento Salernitana Sport s.p.a. in liquidazione, in seguito ad ammissione al passivo, per complessivi euro 17.161,50.



La proposta di concordato minore avanzata da Mariniello Massimo Omar prevede quanto segue:

1. versamento di euro 1.499,10 mensili (valore rappresentato dall'eccedenza tra i flussi di cassa derivanti dallo svolgimento della propria attività professionale rispetto al valore soglia di povertà assoluta determinata dall'ISTAT) per un totale di 24 mesi dalla data di omologa del concordato minore, per un totale di euro 35.978,40;
2. apporto di finanza terza da parte della moglie del debitore, avv. Manuela Nugnes, in unica soluzione alla data di eventuale omologa del concordato, per euro 34.000,00, di cui euro 2.621,00 quale compenso dell'o.c.c. e la restante parte in favore del creditore;
3. Rinuncia al credito di euro 17.161,51 che il proponente vanta nei confronti del fallimento Salernitana Sport S.p.A. in liquidazione, alla data di eventuale omologa del concordato minore.

Il piano dei pagamenti è esposto nel seguente prospetto:



Ipotesi di riparto			
N. rata	Creditore	Importo	Note
Data omologa	O.C.C.	2.621,00 €	Finanza esterna
Data omologa	Fallimento Salernitana Sport S.p.A. in liquidazione	31.379,00 €	Finanza esterna
Data omologa	Fallimento Salernitana Sport S.p.A. in liquidazione	17.161,51 €	Rinuncia credito
Rata 1	Fallimento Salernitana Sport S.p.A. in liquidazione	1.499,10 €	Flussi di cassa
Rata 2	Fallimento Salernitana Sport S.p.A. in liquidazione	1.499,10 €	Flussi di cassa
Rata 3	Fallimento Salernitana Sport S.p.A. in liquidazione	1.499,10 €	Flussi di cassa
Rata 4	Fallimento Salernitana Sport S.p.A. in liquidazione	1.499,10 €	Flussi di cassa
Rata 5	Fallimento Salernitana Sport S.p.A. in liquidazione	1.499,10 €	Flussi di cassa
Rata 6	Fallimento Salernitana Sport S.p.A. in liquidazione	1.499,10 €	Flussi di cassa
Rata 7	Fallimento Salernitana Sport S.p.A. in liquidazione	1.499,10 €	Flussi di cassa
Rata 8	Fallimento Salernitana Sport S.p.A. in liquidazione	1.499,10 €	Flussi di cassa
Rata 9	Fallimento Salernitana Sport S.p.A. in liquidazione	1.499,10 €	Flussi di cassa
Rata 10	Fallimento Salernitana Sport S.p.A. in liquidazione	1.499,10 €	Flussi di cassa
Rata 11	Fallimento Salernitana Sport S.p.A. in liquidazione	1.499,10 €	Flussi di cassa
Rata 12	Fallimento Salernitana Sport S.p.A. in liquidazione	1.499,10 €	Flussi di cassa
Rata 13	Fallimento Salernitana Sport S.p.A. in liquidazione	1.499,10 €	Flussi di cassa
Rata 14	Fallimento Salernitana Sport S.p.A. in liquidazione	1.499,10 €	Flussi di cassa
Rata 15	Fallimento Salernitana Sport S.p.A. in liquidazione	1.499,10 €	Flussi di cassa
Rata 16	Fallimento Salernitana Sport S.p.A. in liquidazione	1.499,10 €	Flussi di cassa
Rata 17	Fallimento Salernitana Sport S.p.A. in liquidazione	1.499,10 €	Flussi di cassa
Rata 18	Fallimento Salernitana Sport S.p.A. in liquidazione	1.499,10 €	Flussi di cassa
Rata 19	Fallimento Salernitana Sport S.p.A. in liquidazione	1.499,10 €	Flussi di cassa
Rata 20	Fallimento Salernitana Sport S.p.A. in liquidazione	1.499,10 €	Flussi di cassa
Rata 21	Fallimento Salernitana Sport S.p.A. in liquidazione	1.499,10 €	Flussi di cassa
Rata 22	Fallimento Salernitana Sport S.p.A. in liquidazione	1.499,10 €	Flussi di cassa
Rata 23	Fallimento Salernitana Sport S.p.A. in liquidazione	1.499,10 €	Flussi di cassa
Rata 24	Fallimento Salernitana Sport S.p.A. in liquidazione	1.499,10 €	Flussi di cassa
Totale distribuito		87.139,91 €	

Orbene, non emergono profili di inammissibilità giuridica della proposta, mentre il piano appare ragionevolmente fattibile, quanto alla sostenibilità della rata mensile alla luce dei redditi dichiarati nell'ultimo triennio, e nell'arco temporale del piano di 24 mesi. In ordine all'apporto di finanza esterna, il proponente ha allegato dichiarazione sottoscritta dalla moglie, mentre, d'altro canto, la stessa modalità di versamento della somma, in unica soluzione all'omologa del concordato, risulta garantire sufficientemente l'aspettativa di esecuzione del piano, come del resto ritenuto, evidentemente, dallo stesso creditore votante, cui è rimesso il giudizio di convenienza economica.

Dalla relazione dell'o.c.c. emerge, poi, in maniera evidente la convenienza del concordato minore rispetto all'alternativa liquidatoria, tenendo conto che l'ipotesi liquidatoria



sconterebbe, da un lato, l'assenza di finanza esterna, dall'altro, i costi di procedura, nonché una tempistica dei pagamenti (effettuati mediante la sola quota di reddito da attività professionale disponibile del debitore) più dilatata.

In definitiva, come rilevato dall'o.c.c., la procedura di concordato minore risulta più conveniente rispetto all'alternativa di liquidazione controllata per due ordini di ragioni:

1. La percentuale di soddisfazione nel concordato minore (4,38%) è superiore, quasi doppia rispetto all'alternativa liquidatoria (2,32%);
2. Le tempistiche di soddisfazione nell'ambito del concordato minore sono migliori rispetto all'alternativa liquidatoria, sia perché il creditore riceverebbe istantaneamente all'atto dell'omologa una somma iniziale pari ad € 31.379,00, sia perché lo stesso creditore riceverebbe una somma di gran lunga maggiore (€ 84.518,91) in un tempo minore (24 mesi) rispetto all'alternativa liquidatoria (€ 44.746,60 in 36 mesi).

Per le ragioni tutte che precedono, ed in mancanza di contestazioni, data l'unicità del creditore, il quale ha approvato la proposta, il concordato minore presentato da Mariniello Massimo Omar deve essere omologato.

P.Q.M.

omologa il concordato minore proposto da Mariniello Massimo Omar;

dispone che il debitore, ai sensi dell'art. 81 D.lgs. 14/2019, effettui i pagamenti al creditore nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato e che l'o.c.c. provveda ad accantonare le somme destinate al pagamento del suo compenso;

dispone che l'o.c.c. vigili sull'esecuzione del concordato, riferendo per iscritto al giudice ogni sei mesi sullo stato dell'esecuzione. Terminata l'esecuzione, l'o.c.c. provveda agli adempimenti di cui all'art. 81, comma 4, D.lgs. 14/2019, anche in vista della liquidazione del compenso;

dichiara chiusa la procedura;



ordina la pubblicazione della presente sentenza, a cura della cancelleria, sul sito Internet del Tribunale di Napoli nord.

Aversa, 8 settembre 2023

Il Giudice

dott.ssa Maria De Vivo

